

STATUTO
FederTrek –Escursionismo e Ambiente

CAPO I – NATURA, FINALITA' E SCOPI

Art.1 Natura

1."FederTrek-Escursionismo e Ambiente",in breve FederTrek, è **un'associazione senza scopo di lucro che opera in conformità con il decreto legislativo 460/97 di seguito nominata "Associazione"**.

E' organizzazione apolitica, apartitica, indipendente ed estranea da ogni influenza di razza, religione, sesso. **Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità**

2. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo.

3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al nuovo Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.

4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita.

5. E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli.

6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.

7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

8. L'Associazione è composta da persone fisiche e Enti affiliati:associazioni, riconosciute e non, anche organizzate in forma di associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e di impresa sociale ai sensi del Dlgs(?legge) 155/2006, comitati, *cooperative sociali* e tutti coloro che si riconoscono nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

Art.2 Scopi,obiettivi e finalità

a)L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di promozione sociale, culturali, formative, **sportive**, turistiche, ambientali e del tempo libero:

- la pratica **e la diffusione di un** escursionismo **consapevole** e di tutte le attività connesse, **da svolgere in sicurezza**, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti (**montano, marino, lacustre ecc.**) e stagioni;
- l'associazionismo e il volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali, **montane e marine** per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali; la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte, della loro cultura, dei loro beni culturali e naturali, delle loro tradizioni e delle loro attività economiche tradizionali, con particolari riguardo a

quelle maggiormente ecocompatibili, delle strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali.

- la tutela, la conservazione e la difesa attiva dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
- la conoscenza e la divulgazione delle regole e delle tecniche che garantiscano ai propri associati ed a tutti i cittadini la fruizione degli ambienti naturali nella massima sicurezza possibile;
- la attività formativa di gruppi di Operatori Volontari di Protezione Civile volti alla prevenzione e all'intervento attivo per la salvaguardia della vita umana nei vari ambienti naturali.
- le attività sportive dilettantistiche legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
- le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti anziani, emarginati, socialmente svantaggiati o diversamente abili.
- la promozione di momenti di confronto interdisciplinare tra le molteplici attività praticate;
- il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dell'individuo in generale;
- promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- informazione e formazione dei propri soci;
- collaborazione con altre esperienze associative, sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di Ambiente, Turismo, Associazionismo e Sport.

- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
- promozione delle attività sportive, subordinata al riconoscimento degli Enti proposti:
 1. *Sostegno dei valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione.*
 2. *Promozione a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.*
 3. *Contrasto e avversione alla pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.*
 4. *Promozione ed Organizzazione delle seguenti attività sportive e motorie (all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva):*
 - a) **attività motorio - sportive** a carattere amatoriale, anche eventualmente a scopo di competizione, sempre e comunque connesse alla pratica dell'escursionismo in tutte le sue possibili accezioni e con tutti i possibili mezzi (a piedi, con gli sci, con la bicicletta, con la canoa, in barca a vela,...) con finalità di ricreazione, crescita, salute, personale e sociale, socializzazione, di formazione fisico - sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, per tutte le fasce di età e categorie sociali, in ogni caso evitando la promozione di attività sportive che prevedano l'uso necessario e prevalente di motori;
 - b) **attività formative:** corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e/o le Discipline Sportive Associate;
 - c) **attività sussidiarie:** di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
 5. *L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.*
 6. *Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.*
 7. *In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le*

Discipline Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva".

b) FederTrek supporta le attività dei Membri Affiliati, sviluppandone la co-operazione e ne rappresenta gli interessi specifici presso Istituzioni ed Enti Nazionali, pubblici e privati.

c) Per adempiere al proprio obiettivo e scopo generale la FederTrek opererà attraverso:

1. attività motorio-sportive a carattere amatoriale, anche con modalità competitive ed agonistiche, a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica, il tutto realizzato specialmente attraverso le associazioni e società sportive e/o di promozione sociale affiliate;
2. attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, accompagnatori escursionistici, segnalatori di sentieri, arbitri, giudici di gara e altre figure, esclusivamente con modalità di volontariato;
3. attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell'attività escursionistica **in tutti gli ambienti e** nella sua più ampia accezione;
4. tracciatura di sentieri destinati all'escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide;
5. piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell'ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all'educazione scolastica e giovanile;

Art.3 Sede

1. L'Associazione ha Sede Legale in Roma
2. La Sede Sociale ed Amministrativa può essere posta in qualsiasi località, sul territorio Italiano, con delibera del Consiglio Nazionale.

Art.4 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.5 Logo e Denominazione

1. Il logo, regolarmente registrato, e la denominazione sono di esclusiva titolarità dell'associazione.
2. Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali o dai soci collettivi affiliati, se da esse regolarmente autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrativo.

Art.6 Riconoscimenti

Al fine di raggiungere i propri obiettivi e finalità, prioritariamente e non esclusivamente, l'associazione intende operare al fine del riconoscimento istituzionale come associazione e/o Ente senza fine di lucro:

- con personalità giuridica di diritto privato;
- di Promozione sociale;

- di Protezione Ambientale;
- di Promozione Sportiva.

Art.7 Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni

1. Può aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati.

CAPO II – ATTIVITA'

Art.8 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi e obiettivi di cui al capo I, l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo II, organizza in particolare attività di promozione sociale finalizzandole alla conoscenza della cultura e delle tradizioni dei luoghi dove le attività sono svolte, alla salvaguardia dell'ambiente, all'educazione ambientale dei soci, al miglioramento psico-fisico degli associati, alla socializzazione, alla diffusione delle attività escursionistiche **in qualunque ambiente realizzate**. Le precedenti attività possono avere in molti casi anche la connotazione di promozione sportiva laddove consentito.

2. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.

Art.9 Gestione delle attività organizzate

1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture territoriali dell'Associazione, gli organi centrali e periferici e le strutture associative affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:

- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici.

A titolo esplicativo, non esaustivo:

- strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per **la formazione**, la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie, rifugi;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- c) Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi;

- d) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- e) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.
2. E' compito del Consiglio Nazionale approvare i programmi annuali di attività della struttura centrale.
3. I programmi di attività delle strutture territoriali sono approvati dalle competenti assemblee.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Art.10 Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le strutture territoriali non possono prevedere nei loro statuti una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 3. *E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge***

Art.11 Patrimonio e Gestione dell'Associazione FederTrek

1. Il patrimonio di FederTrek è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
2. Le entrate di FederTrek sono costituite:
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - dalle rendite patrimoniali;
 - dalle quote di affiliazione e di tesseramento annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni;
 - dai contributi volontari e dalle donazioni, erogazioni e lasciti di persone o Enti, pubblici e privati;
 - dai proventi derivanti dalle attività istituzionale della FederTrek;
 - da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
 - dalle sponsorizzazioni;
 - da ogni altra eventuale entrata;
 - da finanziamenti e contributi elargiti da enti pubblici e privati, sia locali che nazionali o fuori del territorio nazionale;
 - da quote di partecipazioni societarie;
 - dal fondo di riserva.

3. I Comitati Regionali operano con propria autonoma gestione finanziaria, nel rispetto delle categorie sopra definite. Il Consiglio Nazionale definisce quale quota degli importi per Affiliazione e Tesseramento debba essere destinata alla gestione finanziaria dei Comitati Regionali, anche stabilendo importi e quote differenti tra i Comitati stessi. Il Consiglio Nazionale potrà inoltre deliberare, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la devoluzione di contributi ai propri organi territoriali.
4. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più istituti di credito e/o investiti in Titoli Garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Direttivo di competenza (Nazionale o Regionale), con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori.
5. I prelevamenti, anche sotto forma di pagamenti a terzi, sono effettuati, nell'ambito dei poteri di firma conferiti dal Consiglio Direttivo competente, con criteri di prudenza e di trasparenza, secondo le norme previste dal Regolamento Amministrativo.

Art. 12 Rendiconto Economico e Finanziario

1. FederTrek ha ***l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea***. Tra le voci di Bilancio potranno essere previsti Fondi per la copertura di Rischi e Costi Futuri.
2. ***E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.***

Art. 13 Quote Associative

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art.14 Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri a loro assegnati e ferma restando la gratuità delle cariche sociali, potranno avvalersi di collaboratori remunerati, sia terzi, sia Tesserati.

E' fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi e/o Tesserati non direttamente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

Capo IV - Soci, Tesserati e Affiliazione

Art.15 Soci ed Affiliazione

Chiunque può associarsi all'Associazione purché ne condivida i principi e le finalità. **Sono Soci Fondatori** della FederTrek coloro che si sono costituiti per fondare l'associazione: le persone fisiche e le singole Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o di Promozione Sociale e/o di Volontariato, di Impresa Sociale, Comitati, Cooperative sociali e tutti coloro che in forma associata si riconoscono nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e di seguito "Associazioni". Quest'ultime, riconosciute e non, e senza scopo di lucro, sono rappresentate dai loro Presidenti. I soci non persone fisiche devono, entro 30 giorni dalla data della costituzione di FederTrek, ratificare la domanda di affiliazione al Consiglio Nazionale. Il socio fondatore persona fisica, perde la sua qualifica per dimissioni, decesso, revoca, sospensione, espulsione. Per i soci fondatori "Associazioni" si rinvia a quanto di seguito riportato.

Sono Soci Ordinari della FederTrek le singole Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o di Promozione Sociale e/o di Volontariato, di Impresa Sociale,Comitati, Cooperative sociali e tutti coloro che in forma associata si riconoscono nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e di seguito "Associazioni". Quest'ultime, riconosciute e non, e senza scopo di lucro, sono rappresentate dai loro Presidenti e la cui "domanda di affiliazione" sia accolta dal Consiglio Nazionale.

1. Le Associazioni, con esclusione delle Organizzazioni di Volontariato, devono conformarsi ai requisiti di cui all'art. 148/8c del Testo Unico D.P.R. 917/86 e precisamente:***disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;***
2. Le Associazioni debbono inoltre:
 - a. prevedere l'obbligo di attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti della FederTrek,nonchè allo Statuto e ai regolamenti della struttura territoriale cui aderiscono,ivi comprese le eventuali successive modifiche;
 - b. avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli dell'art. 2 del presente Statuto;
 - c. avere la sede sociale sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale, ai fini dell'ordinamento statale, in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d. garantire ai propri Tesserati l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
3. Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l'accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali, sono definiti con specifico **Regolamento**, deliberato dal Consiglio Nazionale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 148/8/c Testo Unico D.P.R. 917/86.
4. L'affiliazione alla FederTrek può cessare:
 - a. per recesso;
 - b. per scioglimento dell'associazione;
 - c. per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente punto 2;
 - d. per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della FederTrek;
 - e. per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.
 - f. per inattività durante l'ultimo anno sociale;

Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo FederTrek anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dalla struttura collettiva cui erano affiliati ai sensi dell'art.5 del presente statuto.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a FederTrek ed agli altri affiliati.

5. Documentata azione di cancellazione dell'affiliazione di una Associazione può essere promossa presso il Consiglio Nazionale da ogni Organo Sociale. La delibera di

cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto. Avverso alla sanzione della esclusione è ammesso ricorso, da parte dell'Associazione interessata, entro 90 giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art.16 Tesserati

1. Sono Tesserati FederTrek le persone fisiche iscritte alle "Associazioni" affiliate ed in quanto tali deleganti le Associazioni stesse a rappresentarli presso FederTrek. La qualità di Tesserato si acquisisce al momento del rilascio e/o della vidimazione della tessera annuale.
2. I Tesserati hanno il diritto di partecipazione all'attività della FederTrek direttamente e/o attraverso le rispettive "Associazioni" di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.
3. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti FederTrek, nonché dei codici di comportamento sportivo, il cui concreto riferimento sono le disposizioni emanate dal CONI in materia.
4. La qualifica di Tesserato FederTrek può cessare:
 - a. per dimissioni e/o cancellazione dall'Associazione di appartenenza;
 - b. per cessazione dell'affiliazione alla FederTrek dell'Associazione di appartenenza;
 - c. per decesso
 - d. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - e. per inibizione, temporanea o definitiva, deliberata dal Consiglio Nazionale, sentiti sia l'Associazione di appartenenza, sia l'interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l'immagine della FederTrek; l'Associazione di appartenenza potrà promuovere azione avversa alla sanzione ricorrendo, entro 90 giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.
 - f. per sospensione o espulsione;

Art. 17 Adesione

3. Le persone fisiche possono associarsi esclusivamente tramite le associazioni, accettando le regole del presente Statuto, dei Regolamenti Nazionali e dello Statuto e dei regolamenti della struttura territoriale cui aderiscono.
4. Per aderire a FederTrek le "associazioni" devono versare una quota di affiliazione; le persone fisiche devono versare le quote sociali prescritte.
5. **La quota o contributo associativo** corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, **non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte**. Esso è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale e le modalità vengono stabilite dal Regolamento Amministrativo.

6. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.

7. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dal Consiglio Nazionale.

8. Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.

Art. 18 Diritti degli Enti affiliati e dei Tesserati

1. Gli **Enti affiliati** hanno diritto a:

- a. promuovere proprie attività nonché partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b. usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

2. Gli **Enti affiliati** hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati a:

- a. approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture territoriali dell'Associazione di appartenenza e Nazionale;
- b. approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali di appartenenza e Nazionale;
- c. partecipare ai Congressi delle strutture territoriali di appartenenza e Nazionale;
- d. eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture territoriali di appartenenza e Nazionale, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

3. I **Tesserati** hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Ente affiliato cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, dell'Ente affiliato cui aderiscono;
- d) approvare e modificare gli statuti dell'Ente affiliato cui aderiscono;
- e) partecipare ai Congressi dell'Ente affiliato cui aderiscono;
- f) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Ente affiliato cui aderiscono.
- g) hanno anche diritto ad essere eletti negli organismi statuari dell'Ente affiliato cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali di FederTrek.

5. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il versamento delle quote associative.

Art.19 Doveri degli Enti affiliati e dei Tesserati

1. Gli Enti affiliati ed i Tesserati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'associazione.

CAPO IV – ORDINAMENTO

Art. 20 Organi Sociali

Gli Organi Sociali si suddividono in:

Organi Federali

- a. Assemblea Nazionale;
- b. Consiglio Nazionale;
- c. Presidente Nazionale;
- d. Vice Presidente Nazionale;
- e. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti(facoltativo);
- f. Collegio dei Probiviri(facoltativo);

Organi Territoriali:

- g. Assemblee dei Comitati Regionali;
- h. Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- i. Presidenti e/o vicepresidenti dei Comitati Regionali;
- j. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti(facoltativo);
- k. Delegati Territoriali;

Organi Tecnici:

- l. Commissioni Tecniche Federali;
- m. Commissioni Tecniche Regionali.

Art. 21 Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è composto da Membri Onorari, nominati dall'Assemblea Nazionale, su proposta di un Organo Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri, qualora istituito.

Le segnalazioni e le eventuali nomine dovranno riguardare personalità nazionali ed europee che abbiano dimostrato di avere conoscenza e condivisione per gli scopi e le idealità della FederTrek.

I Membri d'Onore sono nominati a vita, fatto salvo quanto previsto per la loro cancellazione.

L'Assemblea Nazionale, nel caso in cui un Membro del Comitato abbia posto in essere atti di manifesta e documentata gravità, può deliberarne la cancellazione, sentito l'interessato.

Nomine e cancellazioni sono deliberate dall'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, con la maggioranza relativa dei presenti, e con scrutinio segreto.

SEZIONE I – GLI ORGANI FEDERALI

Art. 22 Assemblea Nazionale

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo della FederTrek ed ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. Viene sancita **la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti**.

All'Assemblea Nazionale, convocata in sessione ordinaria, sono riservati i poteri di:

- a. esaminare ed approvare gli Atti ed i Programmi sottoposti dal Consiglio Nazionale;
- b. esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi, e le relazioni morali;
- c. eleggere, con votazioni su liste separate, il Presidente Nazionale ed i Consiglieri Federali, nonché i componenti dei Collegi di cui ai punti (e) ed (f) dell'art.20;
- d. nominare e cancellare i membri del Comitato d'Onore di cui all'art. 21, secondo le modalità in esso previste.

All'Assemblea Nazionale, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:

- e. deliberare le modifiche statutarie;
- f. deliberare lo scioglimento della Federazione.

B. Composizione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci della FederTrek, dagli "Enti affiliati" in regola con l'affiliazione (anche finanziariamente), alla data della convocazione. Ogni "Ente affiliato" è rappresentato dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di cinque Associazioni. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FederTrek.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto derivante dalla carica, ma con diritto di parola il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, ed i Membri del Comitato d'Onore.

Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale anche fuori delle Sedi della Federazione, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare.

L'Assemblea Nazionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Nazionale deve convocare senza indugio l'Assemblea Nazionale quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo degli affiliati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

C. Validità e Costituzione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 43 e 44 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto B); in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Nazionale in carica previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

D. Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 43 e 44 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della Federazione), delibera a maggioranza dei partecipanti. Nelle deliberazione di approvazione del Bilancio e in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale od il voto segreto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano con voto segreto.

Gli Organi Federali vengono eletti dall'Assemblea, previa nomina di una Commissione Elettorale composta da cinque membri non candidati, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Nazionale.

Art. 23 Il Consiglio Nazionale

A. Composizione

Il Consiglio Nazionale è costituito da minimo 5 membri:

- a. il Presidente Nazionale;
- b. minimo 4 Consiglieri Nazionali.

I Consiglieri Nazionali sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale elegge, tra i suoi membri,

- a. il Presidente Nazionale;
- b. il Vice Presidente Nazionale;
- c. il Segretario Nazionale;
- d. il Tesoriere Nazionale.

B. Compiti e poteri

Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo della FederTrek. Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea Nazionale. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- a. l'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

- b. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d. le delibere su nuove affiliazioni e disposizioni di esclusione;
- e. le delibere di inibizione a carico di Tesserati;
- f. la costituzione dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Territoriali;
- g. la costituzione delle Commissioni Tecniche Nazionali e la nomina dei relativi Coordinatori;
- h. tutti gli atti (compravendita e/o accensione di diritti reali a favore di terzi) relativi a beni immobili o registrati;
- i. l'accensione di prestiti, fidi bancari e/o mutui;
- j. il conferimento dei poteri di firma agli organi nazionali per la corretta gestione patrimoniale;
- k. il rilascio di procure e/o mandati con poteri di firma e conferimenti di incarico professionale;
- l. l'affidamento di incarichi a personale dipendente e/o autonomo e relativo trattamento economico;
- m. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento della FederTrek.

C. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Nazionale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque suoi membri. Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata spedita sette giorni prima a cura del Segretario Nazionale. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario Nazionale, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Coordinatori delle Delegazioni Territoriali

e delle Commissioni Tecniche Nazionali, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, del Comitato d'Onore.

D. Elezione dei Consiglieri Federali(da vedere) DA DEFINIRE

I Consiglieri Nazionali sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso

Il numero di consiglieri eleggibili in ciascuna Circoscrizione, come pure le modalità di svolgimento delle elezioni verrà normato con apposito Regolamento Elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale. Nella determinazione della suddetta ripartizione quantitativa si terrà conto del numero delle Associazioni affiliate e del numero dei soci di appartenenza, con riferimento all'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio dovrà comunque garantire un minimo di due Consiglieri ad ogni Circoscrizione.

Il Consiglio Nazionale, nel termine ultimo della delibera di convocazione dell'Assemblea Elettiva, provvederà alla nomina di tre Coordinatori di Circoscrizione Elettorale, uno per Circoscrizione, su proposta dei Presidenti Regionali, nel rispetto delle loro competenze territoriali. I Coordinatori dovranno raccogliere le candidature, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 40.

E. Decadenza del Consiglio Nazionale

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra nel ruolo il candidato immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti alle elezioni, nella relativa lista di pertinenza.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa dovuto, venga a mancare un terzo del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.

Art. 24 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la Federazione;
- b. convoca, su delibera del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale,
- c. convoca e presiede il Consiglio Nazionale, dirigendone i lavori,
- d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica Nazionale ed al regolare funzionamento delle relative attività;
- e. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la Relazione Morale consuntiva annuale;
- g. stipula contratti, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio Nazionale.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vice Presidente Nazionale.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vice Presidente Nazionale, sino al termine del mandato. Il Consiglio Nazionale, tuttavia, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti,

entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale per rinnovare tutti gli Organi Federali. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 25 Il Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale, tra i membri eletti nella Lista del Presidente Nazionale (art.23/C/1), su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Nazionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Art. 26 Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale, tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

E' compito del Segretario Nazionale:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Nazionale; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere Nazionale, su indicazione del Consiglio stesso;
- b. curare la conservazione di tutti gli atti della Federazione, in conformità con le disposizioni del Codice Civile;
- c. curare i collegamenti tra i diversi Organi Sociali, distribuendo tempestivamente la comunicazione delle delibere dagli stessi adottate;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi assembleari, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro;
- g. controllare, in concerto con il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il rispetto, da parte dei Comitati Regionali, degli adempimenti previsti dallo Statuto e dalla normativa civilistica di riferimento.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Art. 27 Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione del patrimonio di cui è consegnatario.

E' compito del Tesoriere Nazionale:

- a. provvedere alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale della Federazione;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, nei limiti fissati dal Consiglio Nazionale, garantendone la pertinenza istituzionale e la conformità con il Bilancio Preventivo;

- c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi Federali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Nazionale;
- d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
- e. provvedere al controllo, coordinamento ed armonizzazione, in concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, e nel rispetto della loro autonomia patrimoniale, delle modalità e delle tecniche di tenuta delle scritture contabili dei Comitati Regionali, e della relativa conformità alla normativa civilistica e tributaria.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Art. 28 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FederTrek, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art.40.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti

Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale, nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

I Revisori effettivi dei Conti possono, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Nazionale, al Tesoriere Nazionale, al Responsabile dell'Organo Territoriale ed al Presidente del Collegio dei Revisori competente. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti eventuali rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29 Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente ed i Membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti con anzianità di iscrizione alla FederTrek o altra associazione/ente con caratteristiche simili di almeno cinque anni continuativi, e che abbiano presentato formale candidatura.

I Membri così eletti, nomineranno al loro interno, a maggioranza semplice, il proprio Presidente

Tra gli altri Membri eletti, i primi due componenti del Collegio maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membro supplente. In caso di parità di voti prederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Collegio ha il compito di conoscere e giudicare le eventuali controversie sorte nell'ambito della Federazione. Esso interviene sia d'iniziativa propria che su segnalazione dei Soci della FederTrek o degli organi statutari. E' anche richiesto di esprimere il proprio parere sulle segnalazioni ai fini della nomina dei Membri Onorari.

I membri del Collegio partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Ha competenza anche nelle vertenze degli organi territoriali e tecnici.

SEZIONE II – STRUTTURE PERIFERICHE

II/A – COMITATI REGIONALI

Art. 30 Il Comitato Regionale

A. Costituzione e finalità

1. I Comitati Regionali hanno il compito di coordinare, organizzare e promuovere l'attività delle Associazioni affiliate nell'ambito territoriale di cui al successivo punto 3.

2. I Comitati Regionali possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Nazionale, ogni qualvolta che, in una determinata Regione, si raggiunga almeno il numero di cinque associazioni affiliate e cinquecento tesserati. Nella delibera di costituzione del Comitato, il Consiglio nominerà un Delegato responsabile della procedura di costituzione e del rispetto delle normative legali ed amministrative.

3. Il Consiglio Nazionale potrà definire il Territorio di competenza del Comitato Regionale anche in deroga ai confini amministrativo-istituzionali, eventualmente includendo od escludendo province confinanti. Qualora i requisiti quantitativi sopra esposti venissero a mancare, il Consiglio Nazionale potrà decidere la decadenza del Comitato Regionale.

4. I Comitati Regionali, sono enti di diritto privato, hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la propria attività nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Federali e delle direttive emanate dagli Organi Federali.

B. Sono soci del Comitato Regionale le "Associazioni" affiliate alla FederTrek.

C. Organi del Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:

- a. Assemblea Regionale dei Presidenti;
- b. Consiglio direttivo del Comitato Regionale;
- c. Presidente Regionale;
- d. Vice Presidente Regionale;
- e. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti(facoltativo).

Agli Organi dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le stesse norme previste per il funzionamento degli Organi Federali, quando non diversamente stabilito nella presente Sezione.

D. Vigilanza del Consiglio Nazionale

L'attività del Comitato Regionale è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme del presente Statuto, potrà sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale e nominare, in provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Art. 31 L'Assemblea Regionale dei Presidenti

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Regionale è l'organo supremo del Comitato Regionale FederTrek ed ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea Regionale sono riservati i poteri di:

- a. eleggere, con votazioni su liste separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali, nonché i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- b. votare la relazione morale e programmatica del Presidente Regionale;
- c. esaminare ed approvare i Bilanci Consuntivi e Preventivi, e le relazioni morali. Detti documenti devono essere trasmessi per ratifica al Consiglio Nazionale nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento predisposto a cura del Consiglio Nazionale stesso;

B. Composizione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dai Soci della FederTrek, ovvero dalle "Associazioni" del territorio di competenza, in regola (anche finanziariamente) con l'affiliazione, alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente Regionale, o il suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di cinque Associazioni. La validità della delega è accertata dal Presidente Regionale. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FederTrek.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, o in sua vece un Consigliere Nazionale da lui delegato, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

C. Convocazione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale anche fuori delle Sedi del Comitato, ma comunque nel territorio di competenza, con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare.

L'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Regionale deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare, quando ne è fatta domanda da tante Associazioni che rappresentino il decimo degli affiliati.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto C); in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Regionale in carica, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al

voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E. Deliberazioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza semplice.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o il voto segreto. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi federali, si effettuano con voto segreto.

Gli Organi dei Comitati Regionali vengono eletti dalle Assemblee Regionali, previa nomina di Commissioni Elettorali composte da tre membri non candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art. 32 Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e da 8 Consiglieri Regionali. Se le Associazioni affiliate al Comitato sono meno di venti, il numero dei Consiglieri Regionali, può essere ridotto fino a quattro, con delibera dell'Assemblea Regionale. I Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Regionale nomina, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Regionale:

- a. il Vice Presidente Regionale;
- b. il Segretario Regionale;
- c. il Tesoriere Regionale.

3. Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, la decadenza e le integrazioni dello stesso, valgono per il Consiglio Regionale, ed in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto, per il Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Regionale:

- a. promuove, propaganda e disciplina l'attività della Federazione, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Nazionale;
- b. trasmette al Consiglio Nazionale per controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi;
- c. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali da parte delle Associazioni;
- d. cura che le Associazioni affiliate ed i relativi Tesserati siano in regola con i loro obblighi (anche finanziari) verso la Federazione;
- e. provvede per conto del Consiglio Nazionale alla raccolta delle somme relative ad affiliazioni e tesseramenti, in conformità con le specifiche norme regolamentari e le disposizioni del Consiglio Nazionale;
- f. svolge e organizza, sul proprio territorio, l'attività degli Organi Tecnici Regionali;
- g. predispose il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e ratificati dal Consiglio Nazionale, secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale stesso.

Art. 33 Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è direttamente eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Rappresenta la FederTrek nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 34 Il Vice Presidente Regionale

Il Vice Presidente Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Regionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 35 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Segretario Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Segretario Nazionale.

Il Segretario Regionale risponde funzionalmente al Segretario Nazionale.

Art. 36 Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Tesoriere Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere Regionale risponde funzionalmente al Tesoriere Nazionale.

Art. 37 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti(facoltativo)

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Regionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FederTrek, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art. 40.

Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti le norme previste per il Collegio Nazionale, in quanto applicabili.

II/B – DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 38 Le Delegazioni Territoriali

Nelle aree geografiche non organizzate in Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale può istituire Delegazioni Territoriali, nominando alla loro direzione un Coordinatore Territoriale, stabilendone territorio, compiti, poteri, autonomie e struttura organizzativa.

SEZIONE III – ORGANI TECNICI

Art. 39 Commissioni Tecniche

Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Nazionale può istituire **istituisce** le Commissioni Tecniche **ritenute necessarie per tipologia di attività**, conferendo loro la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

La direzione delle Commissioni è affidata a Coordinatori Tecnici Nazionali **di riconosciuta competenza** eletti e proposti dal Consiglio Nazionale. A loro volta, i Comitati Regionali potranno istituire Commissioni Tecniche Regionali sul territorio di loro competenza, e con riferimento alle Commissioni Tecniche Nazionali già istituite, affidandone la direzione a Coordinatori Tecnici Regionali, nominati dal Consiglio Regionale, tenuto conto delle indicazioni del Coordinatore Tecnico Nazionale di **riferimento** competenza.

I programmi delle Commissioni Tecniche Nazionali sono sottoposti al controllo del Consiglio Nazionale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per approvazione.

Le Commissioni Tecniche Nazionali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del bilancio Nazionale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Nazionale.

Le Commissioni Tecniche Regionali operano in stretta osservanza delle direttive tecnico-organizzative della Commissione Tecnica Nazionale di riferimento, e sono da questa coordinate. La gestione finanziaria è in carico al Comitato Regionale, a cura del Tesoriere Regionale, che provvede al controllo degli impegni e delle relative entrate ed uscite.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Candidatura alle Cariche Sociali

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive nazionali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale di competenza. Per le cariche elettive regionali detto termine è fissato in giorni cinque.

La candidatura agli Organi Nazionali e/o Regionali, presentate nei termini di cui al comma precedente, debbono essere sottoscritte da almeno **una associazione** o Ente affiliato.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 41 Esercizio delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della carica, nel rispetto del Regolamento Amministrativo.

Art. 42 Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio Nazionale potrà provvedere alla redazione ed approvazione, di appositi Regolamenti articolati nelle seguenti aree:

- a. Regolamento per l'Affiliazione alla FederTrek;
- b. Regolamento delle Norme Elettorali;
- c. Regolamenti Tecnici;
- d. Regolamento Amministrativo;
- e. altri regolamenti che si riterranno necessari.

Art. 43 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno un terzo degli Enti affiliati ed aventi diritto di voto. Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, convoca, nel rispetto dei termini di cui all'art. 22/C, entro 90 giorni, l'Assemblea Nazionale per deliberare sulla suddetta proposta.

Il Consiglio Nazionale può anche convocare, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nel convocare l'Assemblea Nazionale per deliberare in materia di Statuto, deve riportare integralmente, nell'Ordine del Giorno, le proposte di modifica.

L'Assemblea Nazionale convocata per deliberare modifiche allo Statuto (art. 43) è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà dei soci, aventi diritto al voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto non è consentito il diritto di delega ed è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati in Assemblea.

Art. 44 Scioglimento della FederTrek

L'Assemblea Nazionale convocata per deliberare lo scioglimento della FederTrek e la nomina dei liquidatori, stabilirà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 148/8/b Testo Unico D.P.R. 917/86, i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo: ***obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;***

Per deliberare lo scioglimento della FederTrek e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci (art. 21/comma 3 Codice civile.).

Per lo scioglimento non è consentito il diritto di delega.

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione. L'Assemblea, su richiesta del Consiglio Nazionale, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste dagli organi di controllo per la relativa approvazione.

Art. 46 Rinvio alla Legislazione Civile

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile, ed eventuali leggi di riferimento.

Art. 47 Norme transitorie e di attuazione

Tutte le Cariche Sociali Elettive deliberate ed accettate in sede di costituzione della FederTrek proseguiranno per un massimo di 120gg .

Con l'approvazione del presente Statuto entreranno in vigore tutti quei Regolamenti che il Consiglio Nazionale in carica avrà ritenuto opportuno e necessario predisporre, per consentirne la sua immediata attuazione.

.....FINE